



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 119 del 28/07/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE 1 luglio 2011, n.2

Integrazioni alla Determinazione Dirigenziale n. 295/2010 del Servizio Ecologia - Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e smi, rilasciata a "CEMENTIR ITALIA srl" con stabilimento in Taranto sulla S.S. 106 Jonica n. 4500 per l'impianto con codice attività IPPC 3.1 - All. VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 - Fascicolo 4 BIS - Aggiornamento per modifica del ciclo produttivo.

L'anno 2011 addì 01 del mese di luglio in Modugno (Ba), presso il Servizio Rischio Industriale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RISCHIO INDUSTRIALE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. 196/03

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 675 del 17/06/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui è cessato l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia e contestualmente lo stesso è stato istituito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario di Alta Professionalità "Autorizzazione Integrata Ambientale",

visto il D.lgs. 59/2005: “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: “Costituzione delle Segreterie Tecniche”;

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali”
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.lgs. 133/05 e s.m.i “Attuazione della Direttiva 2000/76/Ce in materia di incenerimento rifiuti” stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell’incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull’ambiente, in particolare l’inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne derivino.

Considerato che:

- con il D.Lgs. 59/05, successivamente abrogato e sostituito dal D.Lgs. 152/06, è stato introdotto l’obbligo di adozione delle BAT (migliori tecnologie disponibili) al fine di garantire un elevato livello di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento;
- l’articolo 29-bis dl d.lgs. 152/06 e s.m.i prevede che “L’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all’allegato VIII è rilasciata tenendo conto di quanto indicato

nell'allegato XI e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura si provvede all'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 29-terdecies, commi 3 e 4."

- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall'altro lato, la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. - Serie Generale 135 del 13.6.2005: - "Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D.Lgs. 372/99"; "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";

- a livello europeo sono disponibili le BAT attraverso il documento "Reference Document on Best Available Techniques in the Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries - revisione maggio 2010" emesso dalla Commissione Europea;

Ritenuto necessario provvedere, secondo i disposti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all'individuazione delle condizioni di esercizio dell'impianto in coerenza con i disposti normativi sopra richiamati tanto al fine di garantire un più elevato livello di protezione dell'ambiente;

Tenuto conto che l'impianto della "CEMENTIR ITALIA srl" sito a Taranto sulla S.S. 106 Jonica n. 4500 è già autorizzato in forza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Servizio Ecologia n. 295 del 06 luglio 2010 esclusivamente per l'attività di produzione di cemento con recupero di materia da rifiuti non pericolosi;

Visto il provvedimento di compatibilità ambientale rilasciato dalla Provincia di Taranto al Gestore, con Determinazione Dirigenziale n. 87 del 19 luglio 2010, per "Progetto relativo all'uso del CDR" - "Progetto relativo all'uso delle ceneri volanti e del gesso chimico" - "Progetto relativo all'uso delle scaglie di laminazione e dei rifiuti di refrattario";

Vista la domanda di aggiornamento per modifica del ciclo produttivo dell'autorizzazione integrata ambientale del cementificio rilasciata con Determinazione n. 295 del 6 luglio 2010, inoltrata dal Gestore ed acquisita al prot. 14818 del 22 novembre 2010;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento per l'aggiornamento dell'AIA rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 295 del 06/07/2010, trasmessa con nota prot. 76 del 07/01/2011;

visti i risultati istruttori delle conferenze di servizi, tenutesi in data 14 febbraio 2011 e 03 marzo 2011;
visti gli esiti della conferenza di servizi del 14 febbraio 2011 durante la quale:

- il Gestore consegnava i 2 pareri favorevoli rilasciati dai VV.F con note prot. 863 del 18 gennaio 2011 e prot.443 del 12 gennaio 2011;

- Quanto agli aspetti di natura edilizio-urbanistica, letto il nulla osta rilasciato dal Comune di Taranto - Direzione Urbanistica/Edilizia allo Sportello Unico con nota prot. 23315 del 11 febbraio 2011 e pervenuto a mezzo fax, la Conferenza di Servizi evidenziava che, ove il rilascio del permesso di costruire non fosse intervenuto in pendenza del procedimento amministrativo AIA, la realizzazione dell'impianto sarebbe stata assentita con il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in virtù del combinato

disposto dell'articolo 29-quater comma 11 e dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Peraltro, sotto il profilo ambientale il progetto risultava già favorevolmente esaminato dal Comune di Taranto come espressamente attestato con nota prot. 182067 del 15-12-2009 nell'ambito del procedimento VIA conclusosi con il rilascio del parere di compatibilità di cui alla Determina Dirigenziale della Provincia di Taranto n. 87 del 19 luglio 2010;

- Attesa l'evoluzione legislativa con la modifica della parte seconda del D.lgs. 152/06, intervenuta con l'entrata in vigore del decreto legislativo 128/2010, che introduceva la definizione di stabilimento in sostituzione della definizione di impianto, si riteneva che le attività di movimentazione di cemento svolte dal Gestore sulla banchina demaniale potessero essere autorizzate, relativamente al comparto aria e acqua, nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Pertanto, la Provincia di Taranto, fermo restando la necessità dei pareri endoprocedimentali, riconosceva la competenza della Regione Puglia ai fini dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e allo scarico delle acque meteoriche nell'ambito del presente procedimento autorizzativo AIA;
- Venivano richieste integrazioni documentali al Gestore;
- La Regione chiedeva, con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 12 del D.Lgs. 133/05, che la verifica di conformità delle condizioni e prescrizioni, riferite evidentemente alla configurazione impiantistica dell'attività di coincenerimento, venisse effettuata dall'ARPA Puglia secondo modalità da definire successivamente fra la Regione e l'ARPA Puglia.

visti gli esiti della conferenza di servizi del 03 marzo 2011 durante la quale:

- Il Gestore consegnava il parere già reso dal SISF di Taranto con nota prot. 3148/I/SISF del 14 dicembre 2010. Il Gestore riferiva che era stato, inoltre, reso altro parere da parte del SISF di Taranto con nota prot. 1280/I/SISF del 09 luglio 2010 acclarato al protocollo provinciale 44471 del 9 luglio 2010 preso in esame nell'ambito del procedimento VIA;
- Il Presidente del Consorzio ATO TA1 riferiva della urgente necessità di conferire il CDR alla ditta CEMENTIR alle condizioni concordate con accordo siglato in data 2 marzo 2011, allegato al verbale della conferenza di servizi a seguito delle continue diffide del Gestore APPIA ENERGY inoltrate all'ATO TA1 e relativi comuni a non voler più recuperare il CDR dello stesso ATO prodotto da CISA.
- Con riferimento alla prescrizione inerente la durata della fase di messa in esercizio e a regime con obbligo di protocollo di monitoraggio intensivo da sottoporre ad approvazione da parte di ARPA, la Provincia prendeva atto che nella documentazione integrativa fornita dal Gestore era presente la bozza del suddetto protocollo che dovrà quindi essere approvata preliminarmente da ARPA Puglia;
- La Provincia di Taranto chiedeva al Gestore integrazioni e chiarimenti con riferimento al previsto impianto di trattamento delle acque meteoriche da realizzare sulla banchina portuale;
- il Servizio Regionale Rifiuti ribadiva la vigenza del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali in cui sono definiti criteri localizzativi per le attività di gestione rifiuti: in particolare i criteri localizzativi sono applicabili ad ampliamenti e varianti sostanziali di impianti esistenti. Per questi ultimi casi, il PGRS prevede l'obbligo di delocalizzazione o adozione di misure di compensazione in caso di mancato rispetto degli stessi criteri. Tra gli aspetti strategico-funzionali richiamati nel suddetto Piano, vi è la prescrizione "escludente" per le aree da bonificare. Il Gestore, nel merito, dichiarava quanto segue:
 - "Rileva che l'impianto rientra nelle previsioni del Piano Provinciale di Gestione dei rifiuti urbani;
 - In merito alla bonifica della falda, comunica che in esito alla conclusione delle indagini effettuate con l'ARPA e conclusesi nel mese di dicembre 2010, ha in fase di finalizzazione il progetto di bonifica della falda ancorché l'inquinamento in essa rilevato non è in relazione con le attività svolte sul sito. Il progetto di bonifica verrà presentato agli enti competenti nei tempi tecnici strettamente necessari;
 - In merito ai criteri localizzativi del PGRS soprarichiamati, si fa presente che l'impianto in questione è dedicato alla produzione di cemento e che l'attività di gestione rifiuti in questione, consistente nel coincenerimento di rifiuto combustibile in parziale sostituzione calorica di combustibili convenzionali, è da intendersi sussidiaria della principale attività IPPC di produzione di clinker. Alla luce di tali

considerazioni, si ritiene scarsamente pertinente alla specifica tipologia industriale la procedura di delocalizzazione. Rileva, peraltro, che l'accordo stabilito con l'ATO TA1 acquisito agli atti sotto il profilo economico costituisce esso stesso misura compensativa e di mitigazione dei costi sostenuti a carico del bacino ATOTA1 per la gestione dei rifiuti. Inoltre, la modifica in corso di esame, è da intendersi sotto il profilo strettamente ambientale misura di compensazione e mitigazione in quanto consente l'applicazione delle BAT di settore attraverso la sostituzione di combustibile fossile con combustibile solido secondario con benefici in termini di CO2 emessa da fonti non rinnovabili."

- La Provincia di Taranto riteneva che "le misure di compensazione siano in linea con quanto già richiesto nella procedura di valutazione di impatto ambientale."
- Il Servizio Rifiuti della Regione Puglia prendeva atto di quanto dichiarato dall'Azienda e sulla base di quanto anche riferito dalla Provincia di Taranto, riteneva condivisibili le osservazioni formulate dall'azienda, non essendo stato ancora definito uno specifico regolamento regionale che disciplini le misure di mitigazione e compensazione da adottare.
- Veniva data lettura della bozza di allegato tecnico AIA nella parte relativa alle modifiche da apportare per l'introduzione dell'attività di coincenerimento e per l'inserimento delle attività svolte in banchina;
- Conclusivamente la Conferenza di Servizi esprimeva parere positivo alla modifica oggetto d'esame con tutte le prescrizioni ed osservazioni emerse durante le conferenze di servizi nonché subordinando l'esito finale all'approvazione da parte dell'ARPA del Piano di Monitoraggio e Controllo

Visto il nulla osta sotto l'aspetto urbanistico/edilizio rilasciato dal Comune di Taranto con nota prot. 23315 del 11/02/2011 ed acquisito al prot. della Regione Puglia n. 2061 del 02/03/2011;

Visto il parere reso dall'Autorità Portuale di Taranto per la realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche con nota prot. 1327 del 14/02/2011 ed acquisito al prot. 2062 del 02/03/2011;

Visto il parere di conformità ex art. 2 del DPR 37/98, rilasciato dai VVF di Taranto con nota prot. 863 del 18/01/2011 per l'impianto di alimentazione dei forni 1-3 con CDR, acquisito in sede di conferenza di servizi del 14 febbraio 2011 e successivamente registrato al prot. 2063 del 02/03/2011;

Visto il parere di conformità ex art. 2 del DPR 37/98, rilasciato dai VVF di Taranto con nota prot. 443 del 12/01/2011 per l'impianto di abbattimento ossidi di azoto dai forni 1-3, acquisito in sede di conferenza di servizi del 14 febbraio 2011 e successivamente registrato al prot. 2066 del 02/03/2011;

Visto il parere favorevole alla realizzazione di un nuovo impianto per la riduzione degli ossidi di azoto (NOx), reso dal Dipartimento di Prevenzione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica U.O. di Taranto con nota prot. 3149/I/SISP del 14/12/2010 ed acquisito in Conferenza di Servizi del 03/03/2011;

Visto il parere favorevole, reso dal Dipartimento di Prevenzione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica U.O. di Taranto per il recupero delle ceneri volanti e gesso chimico e di recupero delle scaglie di laminazione e dei rifiuti di refrattario con nota prot. 1280/I/SISP del 09/07/2010 ed acquisito in Conferenza di Servizi del 03/03/2011;

Vista la Dichiarazione congiunta di intenti, sottoscritta in data 2 marzo 2011 dal Consorzio ATO per la gestione dei rifiuti Bacino TA1, la società CISA spa e la società Cementir Italia srl, per la fornitura di combustibile solido ricavato da rifiuti solidi urbani del Consorzio ATO TA1, acquisita in sede di Conferenza di Servizi del 03 marzo 2011;

Visto il parere favorevole espresso dal Consorzio ATO Rifiuti Bacino TA/1 con nota prot. 7080 del 3 marzo 2011 ed acquisito al prot. 2280 del 7 marzo 2011;

Visto il Nulla Osta rilasciato dalla Struttura Unica Attività Produttive del Comune di Taranto ai fini dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con nota prot. 34724 del 3 marzo 2011 e registrato a prot. 2284 del 07/03/2011 condizionato ai seguenti adempimenti propedeutici:

- Formalizzazione notarile dell'atto d'impegno ad assumere esplicito ed incondizionato obbligo a rimuovere le opere realizzate ed a ripristinare lo stato dei luoghi antecedentemente l'esecuzione delle opere, qualora, per cause non previste e non prevedibili si configuri l'ipotesi che il sito risulti inquinato e quindi oggetto di bonifica e necessari di interventi non realizzabili senza la rimozione delle opere stesse, con l'assunzione dell'onere in toto;
- Acquisizione dei pareri in materia di sicurezza ed igienico-sanitaria;
- Versamento del contributo di costruzione dovuto per oneri di urbanizzazione secondaria pari a 42,00

Visto il parere favorevole al Piano di Monitoraggio e Controllo espresso dall'ARPA Puglia - DAP TARANTO con note prot. 29764 del 09/06/2011;

Ritenuto poter rilasciare ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e smi l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con DD 295/2010 del Servizio Ecologia con le condizioni meglio indicate negli allegati;

Dato atto che le prescrizioni contenute nel "Documento Tecnico", parte integrante del presente atto amministrativo, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente e che le condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate;

Precisato che il presente provvedimento integra l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale del Servizio Ecologia n. 295 del 06 luglio 2010;

Preso atto che lo stabilimento "CEMENTIR ITALIA srl" di Taranto risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, per cui ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs n. 152/06 e smi, la presente AIA ha validità di anni 6 (sei) a partire dalla data di inizio di validità della Determinazione Dirigenziale del Servizio Ecologia n. 295 del 06 luglio 2010 a condizione che sia garantito il mantenimento e rinnovo della certificazione sino alla scadenza del presente provvedimento;

Ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti;

precisato che per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006", si provvederà a richiedere alla "CEMENTIR ITALIA srl" il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero

indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di rilasciare ai sensi del D. Lgs. 152/06 e smi l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. 295/2010 del Servizio Ecologia in favore della Società "CEMENTIR ITALIA srl" per lo stabilimento ubicato in Taranto sulla S.S. 106 Jonica n. 4500 con codice attività IPPC 3.13 All. VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adempimenti previsti secondo tempi e modalità tutti riportati nel presente provvedimento ed allegato "Documento Tecnico".

stabilire che:

? l'Autorizzazione Integrata Ambientale non esonera la Ditta dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;

? il presente provvedimento integra l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Servizio Ecologia n. 295 del 06 luglio 2010;

? Per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedimentali"

? Il Gestore è tenuto ad osservare quanto disposto dalla legislazione di settore in materia di "Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" in caso di variazioni che ne determinino l'assoggettamento;

? prima di dare attuazione a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore è tenuto alla comunicazione prevista nel rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e smi;

? Ai sensi dell'art. 5 comma 12 del D.lgs. 133/05 e smi, prima dell'inizio delle operazioni di coincenerimento, l'ARPA Puglia dovrà verificare che l'impianto di coincenerimento soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale. I costi della verifica, il cui esito dovrà essere trasmesso all'Autorità Competente, saranno posti a carico del Gestore;

? per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006", si provvederà a richiedere alla "CEMENTIR ITALIA srl" il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli;

? la presente autorizzazione, di aggiornamento per modifica, unitamente alla DD 295/2010 sarà soggetta a riesame a seguito del rilascio di tutte le autorizzazioni integrate ambientali per l'esercizio degli impianti coinesediati nell'area industriale e oggetto dell'Accordo di programma "Area Industriale di Taranto e Statte" del giorno 11 aprile 2008, anche alla luce dei risultati discendenti dall'attuazione dei relativi piani di monitoraggio e controllo;

? il riesame valuterà tutte le possibili interconnessioni esistenti tra gli impianti coinesediati nell'area industriale introducendo eventuali più restrittive prescrizioni alla luce di quanto emerge dai suddetti accertamenti ed allineerà le disposizioni comuni a più impianti e contenute nei rispettivi piani di monitoraggio e controllo;

? relativamente al recupero di rifiuti non pericolosi (di materia e di energia), l'efficacia della presente Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Provincia di Taranto;

? Relativamente ai 4 impianti di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici della banchina portuale da realizzare, il Gestore dovrà comunicare alla Provincia di Taranto, all'Autorità Portuale, all'ARPA Puglia e alla Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti entro 180 giorni la data di attivazione degli scarichi;

? Il Gestore dovrà, preliminarmente alla messa in esercizio dell'impianto di coincenerimento, definire un protocollo di monitoraggio intensivo del processo e delle emissioni per un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a dieci giorni, decorrenti dalla messa a regime dell'impianto. Il Piano dovrà dettagliare le verifiche tecniche necessarie per valutare la piena conformità al D.Lgs. 133/2005 ed anche possibili fenomeni di bioaccumulazione. Il Piano dovrà essere trasmesso ad ARPA Puglia e alla Provincia di Taranto (vedi prescrizione provvedimento di compatibilità ambientale rilasciato dalla Provincia di Taranto con Determina Dirigenziale n. 87 del 19 luglio 2010);

? Il Gestore dovrà rispettare tutte le prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale rilasciato dalla Provincia di Taranto al Gestore, con Determinazione Dirigenziale n. 87 del 19 luglio 2010, per "Progetto relativo all'uso del CDR" - "Progetto relativo all'uso delle ceneri volanti e del gesso chimico" - "Progetto relativo all'uso delle scaglie di laminazione e dei rifiuti di refrattario";

? In assenza di indicazione della data presunta di cessazione dell'attività nell'ambito del periodo di validità della presente autorizzazione, il Gestore è tenuto a presentare entro 6 mesi il Piano di dismissione, bonifica e ripristino ambientale dell'area al fine di annullare gli impatti causati dalla presenza dell'opera e creare le condizioni per un ripristino, nel tempo, delle condizioni naturali.

? Qualora il Gestore decida di cessare l'attività, dovrà preventivamente comunicare con raccomandata a/r alla Regione Puglia, Provincia di Taranto e al Comune di Taranto la data prevista di termine dell'attività.

? l'autorizzazione di aggiornamento per modifica rilasciata, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i, ha validità coincidente con quella di cui alla Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Servizio Ecologia n. 295 del 06 luglio 2010 a condizione che sia garantito il mantenimento e rinnovo della certificazione sino alla scadenza del presente provvedimento;

? il Piano di Monitoraggio e Controllo, allegato al presente provvedimento, sostituisce il Piano di Monitoraggio e Controllo della Determinazione Dirigenziale del Servizio Ecologia n. 295/2010 del 06 luglio 2010.

L'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Taranto e la Provincia di Taranto, ognuno nell'ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte della Ditta ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ed allegati tecnici "A - B - C - D";

L'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del gestore;

di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, presso la Provincia di Taranto e presso il Comune di Taranto;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "CEMENTIR

ITALIA srl" con sede in Taranto sulla S.S. 106 Jonica n. 4500;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Taranto, al Comune di Taranto, all'ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Taranto, alla ASL competente per territorio, ai Settori Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche, all'Autorità Portuale di Taranto, ai Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Taranto;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale;

di pubblicare il presente atto autorizzativo sul BURP;

di pubblicare il presente atto autorizzativo all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente d'Ufficio Inquinamento
e Grandi Impianti
ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Rischio Industriale
Ing. Giuseppe Tedeschi